

OGGETTO: L.R. n. 17/2004- art. 15. Determinazione degli importi unitari del contributo per il recupero ambientale e criteri di prima applicazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato;

VISTO l'art. 15, comma 2, della L.R. n. 17/2004, che incarica la Giunta Regionale a stabilire gli importi unitari del contributo per il recupero ambientale ed indicare il termine perentorio entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve versare al comune l'importo annuale del contributo;

VISTO l'art. 20 del regolamento regionale n. 5 - 14 aprile 2005 di attuazione della L.R. n. 17/2004;

VISTA la relazione dell'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria sulla "Determinazione degli importi unitari del contributo per il recupero ambientale" nella quale è illustrata la metodologia seguita per l'individuazione delle categorie e dei valori medi in banco dei materiali di cava;

SENTITE le Associazioni di categoria negli incontri del 24 giugno 2005, 20 luglio 2005, 14 novembre 2005, 25 novembre 2005 e 10 luglio 2006;

RITENUTO che i valori medi in banco dei materiali di cava debbano intendersi come valori convenzionali, non riferibili ad altre valutazioni che non siano quelle necessarie alla determinazione del contributo per il recupero ambientale;

RITENUTO necessario di dover fissare criteri di prima applicazione del contributo di cui sopra, nonché, il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve versare al comune tale contributo;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le Parti Sociali;

all'unanimità

DELIBERA

- 1) di stabilire gli importi unitari del contributo, suddivisi per classi di materiali riferite alla destinazione degli stessi, individuate come segue:

CLASSE	CONTRIBUTO UNITARIO (Euro/mc. banco)
A – Materiali per inerti: Sabbie, ghiaie, calcari, Travertini, arenarie, basaltina e basaltite	Euro 0,30
B – Pietre ornamentali (travertino, peperino, pietra di Coreno, basalto)	Euro 2,00

C – Basalto per inerti	Euro	0,50
D - Calcari da calce	Euro	0,50
E – Pomici, argille, farine fossili (materiali ad uso edilizio e industriale)	Euro	0,30
F – Pozzolane, lapilli, tufi	Euro	0,20
G - Altro	Euro	0,30

- 2) – Il contributo unitario si intende riferito ad Euro per metro/cubo di materiale utile in banco. Il contributo annuo è determinato dal Comune in ragione del totale del volume di materiale utile estratto risultante dalle indagini poste a corredo del rilievo topografico plano-altimetrico e delle perizia giurata previsti dall'art. 33, comma 2, della L.R. n. 17/2004.
- 3) – Ai sensi e per effetto del precedente punto 2) il materiale estratto non considerato utile, deve essere adeguatamente accantonato per essere destinato esclusivamente ad opere di ricomposizione ambientale della stessa area di cava.
- 4) – Il primo versamento del contributo per il recupero ambientale deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2006, per il materiale estratto nel periodo 1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2005. Per gli anni successivi tale versamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno per il materiale estratto nell'anno precedente.
- 5) – Nel caso in cui siano già stati posti oneri a carico dei titolari di autorizzazione all'esercizio di cava, il Comune, nel determinare l'importo del contributo di cui all'art. 15 della L.R. n. 17/2004, dovrà riassorbire i contributi già previsti a carico degli operatori nell'ambito di piani stralcio vigenti o di convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della citata L.R. n. 17/2004.
- 6) – Entro il 31 dicembre di ogni anno i Comuni versano il 20% delle somme, derivanti dalla riscossione del contributo ambientale, sul C.C. Bancario n. 1/75 ABI 3002 – CAB 3300, Banca di Roma, intestato alla Tesoreria della Regione Lazio, Causale del versamento *“Contributo ambientale di cui all'art. 15 della L.R. n. 17/2004, da imputarsi sul Capitolo n. 341546 dell'entrata del Bilancio Regionale”*.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.